



Prefettura di Asti
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 10420/Area I

27 marzo 2020

Al Sig. Presidente della Provincia ASTI

Al Sigg. Sindaci e Commissari prefettizi
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore

ASTI

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
ASTI

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
ASTI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 76, sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministro dell'Interno, con circolare in data 23 marzo scorso, ha inteso fornire alcune indicazioni, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare per quanto attiene alle disposizioni limitative degli spostamenti, introdotte con l'art. 1, comma 1, lett b) del citato DPCM che ad ogni buon fine si riportano di seguito.

*Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett b) del provvedimento in parola, è **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.*

*Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.***

*La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.*



Prefettura di Asti
Ufficio territoriale del Governo

-2-

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. b) del nuovo DPCM, che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

*Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo DPCM appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.***

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Quanto innanzi ai fini delle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni.

IL PREFETTO
Terribile
